



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - AMBIENTE, SERVIZI DI IGIENE URBANA E
DISCIPLINA DELLA VIABILITA', MANUTENZIONI
PATRIMONIO. VERDE E AUTOPARCO.
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E
SEMAFORICA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 5 DEL 10/10/2024

OGGETTO: MISURE PERMANENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

VISTI:

- o la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- o il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- o il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- o il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell’ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- o la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- o le DD.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell’aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con impatti diretti sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5 e PM10) e il biossido di azoto (NO2);

VISTO l’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell’Ambiente;

VISTE le sentenze di condanna del 2020 e del 2022 della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato Italiano, con l’ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l’adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l’art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che “le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 che, in particolare, ha disposto:

- o di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, in esecuzione anche alle sentenze di condanna all’Italia in materia di qualità dell’aria;
- o di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso (“Attività agricole e forestali”, “Energia e impianti industriali”, “Trasporti strada e mobilità”);
- o di stabilire che l’approvazione di tali provvedimenti attuativi avvenga entro 180 giorni;

VISTE le relazioni di monitoraggio annuale e triennale approvate con le DD.G.R. n. 3523/2015, n. 5299/2016, n. 7305/2017, n. 1972/2019, n. 3397/2020, n. 5645/2021, n. 7389/2022 e n. 1253/2023 che confermano dell'efficacia delle misure attuate dal PRIA in termini di riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, in linea con i target previsti dal Piano da raggiungere entro il 2025;

RITENUTO di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento individuati dal piano stesso, avendo avviato in parallelo una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006 e tenendo conto della nuova Direttiva per la qualità dell'aria;

RITENUTO che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore "Trasporti strada e mobilità" rientrino le limitazioni progressive dei veicoli più inquinanti, le misure di incentivazione al rinnovo del parco veicolare nonché le azioni volte a favorire il miglioramento dell'utilizzo dei veicoli in zone del territorio maggiormente frequentato da soggetti più sensibili all'inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli", TP-7n "Misure temporanee" e TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano" prevedendo:

- o l'introduzione del divieto progressivo di utilizzo per i veicoli Euro 5/V diesel in attuazione anche del Decreto-legge n. 121/2023;
- o l'aggiornamento delle soglie annuali per le limitazioni chilometriche del servizio MoVe-In;
- o l'aggiornamento delle limitazioni temporanee e delle relative modalità di attivazione;
- o l'incentivazione di progetti per ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli;

RICHIAMATA la D.G.R n. 1008 del 25.09.2023 che da ultimo ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni permanenti temporali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (Allegato 1), alle limitazioni chilometriche MoVe-In (Allegato 2) e alle misure temporanee durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteorologiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria (Allegato 3);

RITENUTO pertanto di modificare le disposizioni previste nella D.G.R n. 1008 del 25/09/2023 prevedendo nello specifico:

- o l'introduzione graduale delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel nell'Area 1 della Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025;
- o di individuare la tipologia di veicoli a basse emissioni muniti di impianto alimentato a gas naturale o GPL e di definire, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci, come disposto dal comma 4 bis della LR n. 24/2006;
- o la definizione delle soglie annuali chilometriche del servizio MoVe-In per i veicoli Euro 5/V diesel e l'aggiornamento in riduzione delle soglie annuali relative ai veicoli già limitati, in ragione dell'invecchiamento del parco veicolare coinvolto e della conseguente necessità di diminuirne le emissioni;
- o di aggiornare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello;

- o RICHIAMATA inoltre la D.G.R. n. 2150 del 8/04/2024 che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare più inquinante rivolto alle micro, piccole e medie imprese della Lombardia, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata D.G.R. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n "veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- o Vista in generale la Deliberazione N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024 a cui si rimanda per ogni specifica eventualmente non riportata nel presente atto;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Di adottare all'interno del perimetro di territorio comunale delimitata dai sotto indicati tratti viari, le nuove disposizioni introdotte con Deliberazione N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024:

- o **Via Cavallotti intersezione P.le Crema**
- o **V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202**
- o **Via Torino intersezione Via Bologna**
- o **P.za Savarè intersezione Via Perugia**
- o **Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)**
- o **Via Fè intersezione Via Minoia**
- o **Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)**
- o **V.le Europa intersezione V.le Pavia**
- o **V.le Europa intersezione Via della Marescalca**
- o **V.le Europa intersezione Via Di Vittorio**
- o **V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio**
- o **Via Buoizzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)**
- o **Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro**
- o **Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)**
- o **Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **S.S.9 intersezione Via Lutero**
- o **Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa**
- o **V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via Massena intersezione Via Terzaghi**
- o **Via Massena intersezione Via Cremonesi**

Di adottare nell'ambito della porzione di territorio comunale sopra identificato le nuove disposizioni introdotte con Deliberazione N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024;

Di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nello specifico nuove limitazioni per veicoli di classe Euro 5/V diesel, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";

Di ordinare che le disposizioni contenute nel sopra richiamato Allegato 1 alla Deliberazione N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024 entrino immediatamente in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della D.G.R n. 1008 del 25/09/2023;

Di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le soglie annuali chilometriche per i veicoli Euro 5/V diesel e aggiorna in riduzione le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";

Di ordinare che le disposizioni contenute nel sopra richiamato Allegato 2 alla Deliberazione N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024 entrino immediatamente in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della D.G.R n. 1008 del 25/09/2023 andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della D.G.R n. 1008 del 25/09/2023

Di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello, andando a rafforzare nello specifico l'azione PRIA TP-7n "Misure temporanee";

Di ordinare che le disposizioni contenute nel sopra richiamato Allegato 3 entrino immediatamente in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della D.G.R n. 1008 del 25/09/2023

DISPONE

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione veicolare di cui alla D.G.R. N° XII / 2634 del 24.06.2024 prevede una sanzione di importo variabile da € **75,00** a € **450,00** ai sensi dell'Art. 27 della L.R. n. 24/2006;

I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della L.R. 24/06. Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui all'Allegato 3 adottato e parte integrante del presente atto, sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017. I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato Allegato 3 sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'Art.27 comma 11 ter della Legge Regionale n. 24/2006.

Tutto quanto sopra premesso si dispone che l'inosservanza delle misure di 1° e 2° Livello di cui all'Allegato 3 della D.G.R. N° XII / 2634 del 24.06.2024 prevede una sanzione di importo variabile da € 168,00 a € 678,00 ai sensi dell'Art. 6 e dell'Art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'Art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni previsti dalla Deliberazione N° XII / 2634 del 24.06.2024 (utilizzo non conforme dei generatori di calore domestico) prevede, fatta salva differente disposizione di legge di cui all'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'Art. 16 della Legge 689/1981;

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. **Il rientro al LIVELLO VERDE (nessuna allerta) ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;**

DEMANDA

A norma dell'Art. 13 comma 6 della L.R. 24/2006 i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27 comma 11 della sopra richiamata L.R. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- o Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per tutto quanto non specificato si rimanda quanto disposto dalla **D.G.R. N° XII / 2634 del 24.06.2024**

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale